

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 410

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRANTINO, PAZZAGLIA, MACALUSO, MACERATINI**

*Presentata il 17 agosto 1983*

### Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'illecito è, nella pratica quotidiana, regola quasi costante degli appalti e comunque dei negozi giuridici a cui è tenuta la pubblica amministrazione a beneficio del cittadino avente diritto, esposto a richieste non dovute che, per l'ampiezza e la ricorrenza del fenomeno sono entrate nel linguaggio comune con i sinonimi di « tangenti », « bustarelle », « pizzi », « pedaggi » e così via.

Il fatto offende come tante altre rovine degradazioni del costume di un Paese impazzito dietro il denaro facile, ma trova nella legislazione penale presente un aiuto indiretto, strategicamente valutato dai corrotti, nella formulazione dell'articolo 321 del codice penale che ipotizza una identica sanzione per il corrotto e per il corruttore.

Avviene nella pratica che nei casi diversi dalla fattispecie della concussione quando non vi è costrizione ed incerta appare la induzione, chi subisce la illecita pretesa del pubblico ufficiale o dello in-

caricato di un pubblico servizio usa il silenzio forzato, per evitare un processo penale e la conseguente condanna essendo la giusta denuncia documento di prova dell'illecito e fonte di sanzione per il denunciante proprio per la inaccettabile equiparazione di cui all'articolo 321 del codice penale.

Il favore così per un atto dovuto venduto al legittimo beneficiario, pena il ritardo, la complicazione, o gli « ulteriori atti istruttori » che spesso, privando di un tempestivo diritto, stroncano aziende di modeste capacità economiche, ha potuto proliferare per la inerzia del legislatore che ha omesso di occuparsi del grave ed esteso fenomeno.

Con la presente proposta di legge, che sottoponiamo al vostro esame, confidando nella moralizzatrice approvazione, intendiamo contribuire a risolvere l'anomala situazione del cosiddetto « corruttore » forzato per atto dovuto. Se costui, infatti, si

rivolge tempestivamente all'autorità giudiziaria denunciando l'illecita richiesta deve essere dichiarato non punibile: così si premia una collaborazione che non è delatrice per essere giocoforza celere per ottenere il dovuto e quindi reagire nella legge per incentivare la difesa del proprio diritto e l'indebolito gusto della legalità.

Non abbiamo, per scelta tecnica, indicato il termine della denuncia data la contorta dinamica che i marpioni dell'intrallazzo attuano di volta in volta: sarà l'interprete giudiziario a stabilire la genuinità della domanda di giustizia, così controllando eventuali falsi « corruttori » forzati e veri, possibili estortori... tattici!

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *Art. 321.* — Le pene stabilite negli articoli 318, prima parte, 319 e 320 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale (articolo 357) o all'incaricato di un pubblico ufficiale (articolo 358) il danaro o altra utilità.

Qualora la iniziativa di corruzione sia opera del pubblico ufficiale (articolo 357) o dell'incaricato di pubblico servizio (articolo 358) il corruttore non è punibile se informa tempestivamente l'autorità giudiziaria, sempre che l'atto della pubblica amministrazione sia dovuto ».